



Contiamo**Ci!**

AIE



VADEMECUM

SANZIONI

- versione n° 04 del 6 aprile 2022 -

NOTA: La situazione è tuttora in divenire, pertanto ci si riserva di aggiornare quanto di seguito comunicato con eventuali successive integrazioni.



<http://www.contiamoci.eu/>



https://t.me/associazione_ContiamoCi



<https://www.facebook.com/ContiamoCi.eu/>

via Giovanni Falcone 40/3, 36050, Quinto Vicentino (VI) - C.F. 95145180246 - info@contiamoci.eu



VADEMECUM RELATIVO ALLA SANZIONE PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 4 SEXIES D.L. N. 44/21 CONVERTITO CON MODIFICHE IN L. N. 76/21 A CARICO DEI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA VACCINAZIONE ANTI COVID 19

L'art 4 sexies del DL n. 44/21 e succ. mod. dispone che nel caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli **4, 4 bis, 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater** del D.L. n. 44/21, si applica la **sanzione amministrativa di € 100,00.**

La sanzione si rivolge, quindi, **agli ultracinquantenni, al personale sanitario, agli operatori di interesse sanitario, ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, al personale delle strutture di cui all'articolo 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992, al personale scolastico ed a quello appartenente alle Forze dell'Ordine** che:

- a) **alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;**
- b) **a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario** nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) **a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19** previsti dall'[articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 giugno 2021, n. 87](#).

L'irrogazione della sanzione viene effettuata dal Ministero della Salute per il tramite dell'**Agenzia delle Entrate – Riscossione**, attingendo i dati dei soggetti non vaccinati dal Sistema Tessera Sanitaria, che, per le finalità di tale norma, viene espressamente autorizzato in deroga al trattamento delle informazioni sanitarie/sensibili dei soggetti inerenti le somministrazioni acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini.

Tale sanzione viene applicata in base ad un **procedimento a duplice fase** (fase interlocutoria di competenza ASL – fase sanzionatoria di competenza erariale), come di seguito indicato.

Fase interlocutoria di competenza della ASL

Una volta accertato l'inadempimento vaccinale in capo al soggetto, l'**Agenzia delle Entrate Riscossione avvia il procedimento** sanzionatorio, **inviando** agli interessati una **comunicazione** (a mezzo raccomandata) con la quale **invita gli stessi a comunicare alla ASL locale competente per territorio, nel termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, la seguente documentazione:**

- la **certificazione relativa al differimento/esenzione dalla vaccinazione** (rilasciata dal medico di medicina generale/medico vaccinatore dell'hub vaccinale);
- ovvero **altra ragione di assoluta ed oggettiva impossibilità** a sottoporsi a vaccinazione.





La comunicazione all'ASL andrà fatta con mezzi tracciabili, ovvero lettera raccomandata a.r. o consegna a mani con timbro di deposito.

I soggetti destinatari dell'avvio del procedimento che abbiano inoltrato la comunicazione di cui sopra alla ASL di competenza, nello stesso termine di 10 giorni, devono inoltre, dare notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione della comunicazione alla ASL.

L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione sopra indicata, **previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi.**

Il mancato inoltro delle previste comunicazioni alla ASL di competenza e All'Agenzia delle Entrate determinerà la prosecuzione *dell'iter* sanzionatorio, senza che questo pregiudichi il diritto di proporre opposizione avanti al Giudice di Pace avverso la sanzione amministrativa che venga irrogata all'esito del procedimento previsto dalla norma.

Fase sanzionatoria.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione - nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi - provvede a notificare la sanzione amministrativa di **€ 100,00 (avviso di addebito)** entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione inoltrata dalla ASL territorialmente competente. **Tale sanzione ha efficacia immediatamente esecutiva.**

Avverso la sanzione amministrativa potrà essere proposta **opposizione** innanzi al Giudice di Pace competente per territorio, nel **termine di giorni 30 dalla notifica della sanzione**, esponendo al Giudice i motivi per i quali la sanzione si ritiene illegittima e, in quella sede, sarà possibile proporre anche eventuali questioni di legittimità costituzionale in ordine agli obblighi vaccinali e alla connessa sanzione amministrativa.